

Ordine del giorno: Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale da giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui a l'art. 110, comma 6, installati negli esercizi ex artt. 86 e 88 del TULPS, R.D. n. 773/31.

## Il Consiglio Comunale

Visti

- il R.D. n. 773/31 del 18/06/1931 "Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- il D.L. n. 158 del 13/09/2012, convertito con modificazioni dalla L. 189 del 8/11/2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", coordinato con la legge di convenzione n. 189 dell'8 novembre 2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" il quale, fra le altre cose, inserisce le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, relative alla ludopatia, nei Livelli Essenziali di Assistenza, come indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del Testo Unico di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011 "Determinazione dei criteri e dei parametri numerico quantitativi per l'instabilità di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS";
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, art. 50, comma 7, secondo cui spetta al Sindaco la disciplina degli orari delle attività produttive di beni e servizi e il loro



coordinamento con gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- la L.R. n. 21 del 21/11/2014 "Norme per la prevenzione, il contratto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico", la quale, all'art. 2, c. 1, individua i Comuni come parte attiva nella realizzazione delle proprie finalità e, all'art. 6, c. 2, da loro la possibilità di "individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto dell'apertura delle sale da gioco e della collocazione degli apparecchi per il gioco sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica";

- la L.R. n. 21 del 21/11/2014 "Norme per la prevenzione, il contratto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico", all'art. 8, c. 2, da ai Comuni stessi la facoltà di individuare luoghi sensibili;

- la L.R. n. 21 del 21/11/2014 "Norme per la prevenzione, il contratto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico", che, all'art. 11, c. 4, prevede che il Comune competente per territorio provveda all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al medesimo articolo;

- la DGR n. 1246 del 29 ottobre 2015 "Piano operativo per la prevenzione, il contrasto e la cura del gioco d'azzardo patologico, in applicazione della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21";

- la L.R. n. 7 del 22 luglio 2016 "Modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014 (la L.R. n. 21 del 21/11/2014 "Norme per la prevenzione, il contratto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico") e modificazioni, nonché ulteriori integrazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) – Ulteriori modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di interventi e Servizi Sociali) – Ulteriori modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali)).";



- il DPCM n. 15 del 12 gennaio 2017 “Definizioni e aggiornamento dei livelli essenziali d’assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il quale, all’art. 28, garantisce la presa in carico e lo svolgimento di un programma personalizzato con prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, e riabilitative nei confronti del giocatore d’azzardo;

- la DGR n. 1159 del 10 ottobre 2016 “Disposizioni inerenti le modalità di formazione dei gestori e del personale delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito, in applicazione della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, articolo 7, comma 2”, la quale, nel proprio documento istruttorio, ribadisce l’obbligatorietà di tutto il personale addetto alle sale da gioco lecito e richiama il citato D.Lgs. n. 158 del 13 settembre 2012;

- la DGR n. 490 dell’8 maggio 2017 “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per le persone con disturbo da gioco d’azzardo ed organizzazione dei servizi socio-sanitari dedicati”, la quale, fra le altre cose, ricorda che la dipendenza da gioco d’azzardo è ritenuta unanimemente una patologia ed è inclusa sia nella Classificazione delle malattie dell’OMS (ICD10) che nel Manuale diagnostico e statistico della salute mentale;

- la DGR n. 79 del 01 febbraio 2018 “Art. 5 legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 “Norme per la prevenzione, il contratto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico”, e s.m.i. Modalità applicative delle disposizioni in materia di IRAP”;

- il Regolamento edilizio del Comune di Gubbio, art. 26, c, 3, secondo cui “Ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, “Norme per la prevenzione, il contratto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico”, al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di gioco d’azzardo patologico, il presente regolamento stabilisce che è vietata l’apertura di sale da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco lecito in locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri da:

- istituti scolastici di ordine e grado;

- strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario”;



- luoghi di culto;
  - centri socio-ricreativi e sportivi, centri di aggregazione giovanile o altre strutture frequentate principalmente da giovani;
  - luoghi di interesse storico o monumentali, parchi e giardini pubblici".  
ricordato che:
  - il Comune di Gubbio ha adottato la D.C.C. n. 114 del 18/12/2014;
  - il Tribunale di Milano ha riconosciuto, con una sentenza, la "dipendenza dall'abitudine del gioco quale condizione per cui il soggetto non può impedirsi di compiere furti in modo coattivo per garantire tale possibilità";
  - secondo l'ultimo Rapporto epidemiologico della Regione dell'Umbria sul gioco d'azzardo patologico, in Umbria ci sono 1500 studenti che necessiterebbero di iniziative di prevenzione e altri 1500 sarebbero "a elevato rischio";
  - secondo lo stesso Rapporto in Italia "circa il 44% degli studenti giocatori abita e/o frequenta una scuola a meno di 5 minuti dal luogo dove è possibile giocare d'azzardo";
  - secondo lo stesso Rapporto l'8% dei giovani giocatori ha comportamenti problematici e l'11% è ad alto rischio;
- considerato che:
- l'Amministrazione comunale ha, fra gli altri, il compito di tutelare la salute pubblica e il Sindaco ne è il primo responsabile;
  - è, ormai, comunemente noto il fatto il gioco d'azzardo è un problema prioritario di salute pubblica, al punto che chi è affetto da dipendenza patologica da gioco è considerato un soggetto fragile da proteggere, anche nell'interesse dell'intera società;
  - nel 2014 – 2015 il 42% della popolazione studentesca ha dichiarato di aver giocato, almeno una volta, somme di denaro, e 1.500 di questi soggetti è considerato "ad alto rischio", mentre l'8% presenta altri comportamenti problematici:

- le somme per cui i ragazzi si indebitano per videolottery e scommesse possono portare i giovanissimi scommettitori a divenire oggetto di ricatto, anche da parte di adulti;
- nello stesso periodo 10.000 umbri hanno fatto ricorso ai servizi competenti;
- secondo il Servizio per le dipendenze dell'ASL Umbria 1 nell'anno 2017 sono stati effettuati 38 interventi relativi al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP), di cui 16 nuovi e 7 nei confronti di soggetti inferiori ai 30 anni;
- nel 2016 in Italia sono stati giocati complessivamente 95.000.000.000 di euro, pari al 4.7% del PIL nazionale;

impegna il Sindaco e la Giunta comunale a:

- verificare l'esistenza di esercizi commerciali che abbiano al proprio interno attività riconducibili a qualunque tipo di gioco d'azzardo e a non dare nuove licenze, la cui collocazione sia a una distanza inferiore a 150 metri dalle scuole di ogni ordine e grado;
- considerare propedeutica la formazione finalizzata anche all'approccio di contrasto al medesimo gioco d'azzardo patologico nei confronti del personale che operi all'interno di ogni eventuale nuovo esercizio commerciale che proponga attività riconducibile alla L.R. n. 21 del 21/11/2014 "Norme per la prevenzione, il contratto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico".

Il Consigliere

Mirko Pompei

(Gruppo "Liberi e Democratici per Stirati Sindaco")